

# Prospetto di sintesi



Fase 1

## Italia

### Prospetto di sintesi - Sottrazione internazionale di minore - Accordo sul non-ritorno del minore\*

\* NB - Questo prospetto si applica all'ipotesi in cui, in conseguenza del comportamento acquiescente del genitore che ha subito la sottrazione, si sia verificato uno spostamento della giurisdizione sulla responsabilità genitoriale in favore dello Stato nel quale il minore è stato condotto. Per i casi più consueti, in cui la giurisdizione sulla responsabilità parentale permane nello Stato di previa residenza del minore, occorrerà riferirsi al prospetto di sintesi II, relativo all'accordo sul ritorno del minore.

(Per maggiori dettagli si veda la Guida alle buone prassi relativa all'Italia)

Esempio di accordo sul non-ritorno di un minore sottratto all'interno dell'UE.

I genitori di un bambino di 10 anni, con residenza abituale nello Stato B, si separano. Essi mantengono l'affidamento congiunto del figlio. Contro la volontà del padre, la madre conduce il minore nel proprio Paese d'origine, l'Italia, con l'intenzione di stabilirvisi.

La madre dichiara di non volere riportare il minore nello Stato B, e dunque il padre agisce in giudizio dinanzi alla competente autorità italiana, chiedendo il ritorno del figlio ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sulla sottrazione di minori.

In parallelo al procedimento sul ritorno del minore, i genitori avviano una procedura di mediazione, nell'ambito della quale raggiungono un accordo quanto al ritorno del minore e in cui regolano le seguenti questioni:

- madre e figlio non faranno ritorno nello Stato B (e cioè nello Stato di residenza abituale del minore prima della sottrazione), ma continueranno a vivere in Italia;
- entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- il padre avrà un regolare diritto di visita del figlio (e nell'accordo sono contenute pattuizioni specifiche anche relative al pagamento delle spese di viaggio);
- il padre verserà un importo di € 200 /mese a titolo di mantenimento del figlio.

**Fase I:** la prima operazione da compiere è quella di esaminare il contesto normativo europeo e internazionale applicabile, per **determinare** quello che nella Guida alle buone prassi è stato chiamato il "corretto punto di partenza" e cioè lo **Stato dotato di giurisdizione** nel quale procedere per rendere giuridicamente vincolante ed esecutivo l'accordo sul non ritorno del minore e poter così poi beneficiare del meccanismo semplificato

previsto dal diritto UE per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti stranieri.

La presente sintesi ha specificamente ad oggetto quei casi di sottrazione internazionale di minori in cui si realizza uno **spostamento di giurisdizione** sulla responsabilità genitoriale **ai sensi dell'art.**

**10, par.1, let. a) Reg. Bruxelles II bis** (cioè il caso in cui il minore abbia acquisito la residenza nello Stato in

## Prospetto di sintesi

cui è stato trasferito e il genitore che ha subito la sottrazione ha accettato il trasferimento o il mancato rientro). In questo caso il “**corretto punto di partenza**”, cioè lo Stato dotato di giurisdizione per poter procedere a rendere vincolante ed esecuti-

vo l'accordo sul non-ritorno del minore è **l'Italia**, in quanto Stato di rifugio, ovvero Stato in cui il minore viene condotto.

Questi casi sono più semplici rispetto a quelli in cui non si verifica uno spostamento di giurisdizione. Tuttavia, le caratteristiche del diritto nazionale, unitamente al breve termine di sei settimane previsto dall'art. 11, par. 3, Reg. Bruxelles II *bis* per conclu-

dere il procedimento sul ritorno, possono rendere difficile ottenere che un accordo, che abbia caratteristiche simili all'esempio richiamato poc'anzi, sia reso vincolante nel suo complesso nell'ambito del procedimento per il ritorno del minore (oppure nel corso di altro procedimento, ma sempre nel rispetto del breve termine indicato).

Per le parti che abbiano concluso un accordo complessivo che preveda il non-ritorno del minore è, però, fondamentale evitare che il loro accordo sia reso vincolante solo parzialmente. Questo è ciò che avviene quando il procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja si conclude con un provvedimento che rifiuta la richiesta di ritorno del minore, senza che contestualmente siano state rese vincolanti anche le ulteriori condizioni previste nell'accordo e relative al diritto di affidamento e al diritto di visita. Un accordo che *de facto* sia solo parzialmente vincolante facilmente costituisce l'occasione per ulteriori conflitti.

**Per i procedimenti che saranno instaurati successivamente al 1° agosto 2022**, l'art. 10 del nuovo Regolamento **Bruxelles II bis (rifusione)** *conferma la pròroga della giurisdizione, e tale possibilità è estesa anche ai casi di sottrazione di minore (si v. il richiamo all'art. 10 effettuato dall'art. 9 Reg.*

*Bruxelles II bis (rifusione)). Il Considerando n. 22 Reg. Bruxelles II bis (rifusione), inoltre, incoraggia gli Stati membri, che abbiano concentrato la competenza per i procedimenti di ritorno ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 in un numero limitato di autorità giurisdizionali a «considerare la possibilità di consentire all'autorità giurisdizionale*

*investita della domanda di ritorno ai sensi della convenzione de L'Aja del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso del procedimento*

*di ritorno. Tali accordi dovrebbero includere patti sia a favore che contro il ritorno del minore. In caso di accordo contro il ritorno, il minore dovrebbe rimanere nello Stato membro della nuova residenza abituale e la competenza per un eventuale futuro*

*procedimento di affidamento in tale Stato dovrebbe essere determinata sulla base della nuova residenza abituale del minore».*

La presente sintesi ha riguardo al Regolamento Bruxelles II *bis*, in quanto normativa attualmente in vigore.

# Prospetto di sintesi

## Fase 2

**Fase 2:** In quale modo il giudice italiano, investito del procedimento per il ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980, può procedere al fine di rendere giuridicamente vincolante ed esecutivo un accordo stragiudiziale sul non-ritorno del minore? Può tale autorità rendere vincolante l'intero accordo sul non-ritorno contestualmente alla definizione del procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja? Ove ciò non sia possibile, cosa può fare il giudice italiano per rendere giuridicamente vincolanti le *altre* questioni oggetto dell'accordo sul non ritorno del minore (*i.e.* quelle che non riguardano il ritorno del minore, bensì la responsabilità genitoriale, il diritto di visita e il mantenimento) nello Stato di rifugio (e cioè in Italia)?

Nell'ordinamento italiano, anche qualora si verifici uno spostamento della giurisdizione ai sensi dell'art. 10 Reg. Bruxelles II *bis*, il Tribunale dei minorenni, in quanto autorità dotata della competenza per decidere del procedimento per il ritorno del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980, non potrebbe trasporre in una propria decisione un accordo stragiudiziale sul non ritorno del minore, poiché le questioni in materia di responsabilità genitoriale, custodia e mantenimento sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale ordinario (v. la Guida alle buone prassi relativa all'Italia, § 163.1, 180.1).

Pertanto, si ritiene che, attualmente, il modo più sicuro di procedere in una situazione quale quella in esame sia quello di **sospendere il procedimento per il ritorno** del minore ai sensi della Convenzione de L'Aja (effetto che può essere ottenuto con la mancata comparizione di entrambe le parti in udienza, o su istanza delle parti che abbiano spiegato al tribunale la situazione).



Una volta sospeso il procedimento ai sensi della Convenzione de L'Aja, le parti possono procedere a **trasporre il loro accordo in una decisione** secondo il **Metodo A.1** (negoziazione assistita) nel caso di **coppie coniugate**, o il **Metodo A.4** (procedimento camerale) nel caso di **coppie non coniugate** (v. la Guida alle buone prassi relativa all'Italia, § 180.2).

Solo dopo che l'accordo sia divenuto vincolante a seguito all'autorizzazione del Procuratore della Repubblica (Metodo A.1) o alla trasposizione dell'accordo in una decisione (Metodo A.4) si potrà **chiudere il procedimento per il ritorno** ai sensi della Convenzione de L'Aja.

**Prospetto di sintesi**

Confronto sinottico dei requisiti procedurali più rilevanti dei Metodi A.1. e A.4. sopra citati

	<b>Metodo A.1</b> <b>Negoziazione assistita</b> (coppie coniugate)	<b>Metodo A.4</b> <b>Procedimento Camerale</b> (coppie <u>non</u> coniugate)
<b>Giurisdizione</b>	Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza comune dei coniugi;  Oppure, in mancanza di residenza comune (e in caso di accordi di divorzio), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza di uno dei coniugi.	Il Tribunale del luogo di residenza del minore.
<b>Obbligo di patrocinio legale</b>	Si, un avvocato per ciascuna parte.	Non è necessario (benché sia raro che le parti decidano di non avvalersi di assistenza tecnica).
<b>Altre parti</b>	No.	Procuratore della Repubblica.
<b>Controllo dell'autorità sul contenuto dell'accordo</b>	Si, ma solo nei casi in cui siano coinvolti minori.	Si.
<b>Ascolto del minore</b>	No.	Si, ad eccezione del caso in cui il giudice ritenga che, alla luce delle condizioni psicologiche del minore, il suo ascolto potrebbe recargli pregiudizio, o sia manifestamente superfluo-
<b>Tempi dei procedimenti</b>	Termine massimo 3 mesi. Nella pratica i tempi necessari per il completamento dalla procedura sono inferiori.	Approssimativamente 3-4 mesi, in funzione del carico di lavoro del tribunale competente.
<b>Costi (approssimativi) dei procedimenti</b>	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) possono variare tra € 1.500 e € 5.500 per ciascuna parte.	Le spese legali (i compensi dell'avvocato che assiste le parti) possono variare tra € 200 e € 700 per ciascuna parte.
<b>Certificati</b>	Certificato ex art. 39 Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato II) +  Certificato ex art. 41 Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) +  Certificato ex art. 20 Reg. 4/2009 (Allegato I)	Certificato ex art 41 Reg. Bruxelles II <i>bis</i> (Allegato III) +  Certificato ex art. 20 Reg. 4/2009 (Allegato I)